



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	[ID_VIP: 3862] “Rifacimento metanodotto Mestre – Trieste, tratto Casale sul Sile – Gonars DN 400 (16”), 75 bar e opere connesse, e declassamento tratto Gonars - Trieste”.
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza della prescrizione n. 5 contenuta nel Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2874 del 16 novembre 2018, allegato al decreto di Compatibilità ambientale DM n. 319 del 5 novembre 2019. - Tratto: rifacimento Regione Friuli-Venezia Giulia.
<i>ID Fascicolo</i>	5781
<i>Proponente</i>	Snam Rete Gas S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 425 del 3 febbraio 2022, acquisito al prot. 18336/MiTE del 15 febbraio 2022.

VISTO l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 28 del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il D.M. 319 del 5 novembre 2019 relativo al progetto denominato "Rifacimento metanodotto Mestre – Trieste DN 400 (16''), 75 bar, tratto Casale sul Sile – Gonars e opere connesse, e declassamento tratto Gonars - Trieste", proposto da Snam Rete Gas S.p.A.;

PRESO ATTO che con il decreto sopra citato è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di "Rifacimento metanodotto Mestre –Trieste DN 400 (16''), 75 bar, tratto Casale sul Sile – Gonars e opere connesse, e declassamento tratto Gonars - Trieste", subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, tra le altre, della prescrizione n. 5 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2874 del

16 novembre 2018 allegato al decreto di Compatibilità ambientale DM n. 319 del 5 novembre 2019; la verifica di ottemperanza della prescrizione n. 5 è posta in capo all'ARPA Veneto e all'ARPA Friuli-Venezia Giulia, ciascuna per il tratto di competenza;

CONSIDERATO che la sopra citata prescrizione n.5 prevede quanto segue:

“Dovrà essere definito il progetto del ripristino delle aree interessate dagli interventi di realizzazione e dismissione delle linee (micro-cantieri e piste di accesso).

In corrispondenza dei prati stabili nel biotopo “Selvuccis e Prat del Top” e lungo la derivazione per Cividale, in corrispondenza dei prati stabili, le condotte di metanodotto in dismissione dovrà rimanere in loco.

Nel progetto dovranno essere contemplate adeguati interventi di manutenzione delle opere di ripristino ambientale, per un periodo minimo di 5 anni successivi all'ultimazione dei lavori di ripristino. Si dovrà prevedere la riesamina delle superfici ove si sia verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.”

VISTA l'istanza presentata dalla Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. 2443 del 30 novembre 2020, acquisita con prot. 104079/MATTM dell'11 dicembre 2020, ai fini dell'avvio della procedura di verifica di ottemperanza della prescrizione n. 5 relativa al tratto di competenza ricadente in Regione Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che con nota prot. 11187/MATTM del 4 febbraio 2021 la ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale della ex Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l'avvio del procedimento e dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per la verifica di ottemperanza della prescrizione n. 5 ed ha contestualmente richiesto all'ARPA Friuli-Venezia Giulia di esprimere le proprie valutazioni relativamente alla verifica di ottemperanza in questione;

VISTA la nota dell'ARPA Friuli-Venezia Giulia prot. 3744 dell'8 febbraio 2021, acquisita al prot. 14859/MATTM del 12 febbraio 2021, con cui è stata inoltrata la propria nota prot. 1303 del 18 gennaio 2021, già acquisita agli atti con prot. 5274/MATTM del 20 gennaio 2021;

CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. 1303 del 18 gennaio 2021 l'ARPA Friuli-Venezia Giulia Agenzia ha trasmesso il parere prot. 595 del 7 gennaio 2021 del Servizio Biodiversità della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione FVG a cui l'ARPA ha demandato il compito di fornire le proprie valutazioni di competenza;

CONSIDERATO, altresì, che con la succitata nota prot. 595 del 7 gennaio 2021 il Servizio Biodiversità della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia ha ritenuto che *“il progetto di ripristino vegetazionale risulta in linea generale sufficientemente approfondito per le varie tipologie considerate”* ed ha inoltre comunicato quanto segue: *“Si segnala un unico elemento che necessita di un'integrazione. Una recente verifica del tracciato relativamente all'interferenza con i prati stabili della L.R. 9/2005, ha evidenziato che gli elaborati finora prodotti dal proponente non avevano rilevato l'interessamento di alcune particelle classificate nel suddetto inventario. Queste sono ubicate in Comune di Remanzacco tra il torrente Malina e la S.P. n. 48 (Via Udine). Nel caso non sia possibile, come per le altre già esaminate, la tecnica di superarle con un microtunnel (TOC) e risulti invece necessario uno scavo*

a cielo aperto, il proponente dovrà chiedere preliminarmente l'autorizzazione alla riduzione in deroga di prato stabile ai sensi della L.R. 9/2005 art.5 (il modello è disponibile sul sito web regionale).

Poiché il prato appartiene alla tipologia A3 (magredo evoluto) il ripristino dovrà avvenire secondo le modalità descritte dall'allegato C della L.R. 9-2005 al paragrafo 2.1. Nel presente caso, le zolle asportate possono essere quindi accantonate e ricollocate nelle aree oggetto di escavo al termine dei lavori (rizollatura). Con l'integrazione puntuale sopra evidenziata, la condizione ambientale CTVIA 5 potrà ritenersi soddisfatta."

ACQUISITO il parere n. 425 del 3 febbraio 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, assunto al prot. 18336/MiTE del 15 febbraio 2022, costituito da n. 5 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con il sopraccitato parere la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA ha valutato che *"il Piano di Ripristino Ambientale ed i relativi allegati presentati dal Proponente contengono informazioni esaustive per ritenere ottemperata la Condizione Ambientale n. 5 e che sia adeguato il parere espresso dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio Biodiversità della Regione Friuli-Venezia Giulia e fatto proprio dall'ARPA Friuli-Venezia Giulia"*;

PRESO ATTO che con il sopraccitato parere la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto ottemperata la prescrizione n. 5 *"confermando la necessità di considerare l'integrazione puntuale riportata nel parere espresso dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio Biodiversità della Regione Friuli-Venezia Giulia e fatto proprio dall'ARPA Friuli-Venezia Giulia"*;

VISTA la nota prot.int-37624/MiTE del 23 marzo 2022 con la quale il responsabile del procedimento amministrativo, nominato con ordine di servizio n. 3/2020 prot. 367 del 27 ottobre 2020, dott.ssa Carmela Bilanzone ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e successive modificazioni, alla formulazione del provvedimento di verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui trattasi;

DETERMINA

Art. 1 (Esito valutazione)

1. Sulla base del parere n. 425 del 3 febbraio 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA e per le motivazioni riportate nel parere medesimo che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, la prescrizione n. 5 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto

Ambientale VIA e VAS n. 2874 del 16 novembre 2018 allegato al decreto di Compatibilità ambientale DM n. 319 del 5 novembre 2019 risulta ottemperata.

2. Sono fatti salvi gli adempimenti indicati con nota, richiamata in premessa, prot. 595 del 7 gennaio 2021 dal Servizio Biodiversità della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art.2
(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Snam Rete Gas S.p.A., all'ARPA Friuli-Venezia Giulia e alla Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

2. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)